



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici CASALETTO e SIMEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2016

Modifiche agli articoli *544-bis*, *544-ter* e *727* del codice penale, in materia di delitti contro gli animali

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese le norme concernenti i reati contro gli animali sono probabilmente inadeguate. Non si riesce a fermare i tanti episodi di violenza nei loro riguardi. Gli animali sono esseri senzienti e perciò portatori di diritti.

Molto spesso, apprendiamo casi di delitti riguardanti gli animali, che restano, di fatto impuniti, e che generano di conseguenza, l'indignazione della quasi totalità dell'opinione pubblica ed il rischio, tra l'altro, di una pericolosa deriva giustizialista.

Emblematico è il caso verificatosi in Calabria, che ha visto protagonisti quattro ragazzi poco più che ventenni i quali, nell'estate 2016, hanno brutalmente ucciso un cane che viveva libero a Sanginetto (CS). Il povero animale è stato torturato a colpi di bastone e impiccato ad un albero, inoltre, i suoi carnefici hanno realizzato un video del feroce delitto, per poi pubblicarlo su un noto *social network*. La diffusione del video in questione ha provocato disappunto ed indignazione in moltissimi cittadini che si sono recati a Sanginetto, dove vivono i quattro assassini del cane, per manifestare il loro sdegno e chiedere giustizia per la vittima indifesa. La nota trasmissione televisiva «Le Iene» è recentemente intervenuta con un servizio su tale caso, trasmesso il 24 ottobre u. s. I colpevoli, sono al momento in attesa di giudizio e, per un reato così crudele e violento, rischiano pochi mesi di carcere. Il caso di Sanginetto, purtroppo, non è un episodio isolato, ma l'ennesimo che vede la barbara uccisione di un animale indifeso, per motivi abietti, futili.

È noto che la letteratura scientifica in materia ha stabilito che sussistono significative connessioni tra gli atti di violenza ai danni

degli animali e lo sviluppo contestuale o futuro di disturbi della personalità di chi li commette. Dietro l'ingiustificata e violenta uccisione di un animale emerge la pericolosità per la società di chi si macchia di tali riprovevoli azioni, poiché è potenzialmente in grado di uccidere e compiere indicibili delitti anche nei confronti delle persone, pertanto, è necessario adottare adeguati provvedimenti normativi in materia, in particolare, stabilendo pene efficaci e proporzionate.

Sul punto, bisogna prendere atto che l'Italia è indietro nella reale adozione di misure a tutela degli animali e risulta arretrata anche la visione su cui si basa attualmente detta tutela. Basti pensare che i reati di uccisione e maltrattamento di animali, inseriti dal legislatore penale con la legge n. 189 del 2004, nel libro II (Dei delitti in particolare), fanno parte del titolo IX-*bis* rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». Già da un siffatto titolo emerge che la normativa si basa su una impostazione per la quale viene giudicata e punita la violenza contro gli animali non come disvalore in assoluto, ma rispetto al mero sentimento che può provocare nelle persone come conseguenza. Si tratta, quindi, di una visione antropocentrica per la quale ad essere difeso e tutelato è l'uomo, che, rispetto a tali reati potrebbe provare rabbia e ribrezzo, e non l'animale con la sua sofferenza, che viene ad essere svilito, poiché considerato oggetto rispetto all'interesse superiore dell'uomo. A tale distorta visione su cui poggia la regolamentazione dei crimini contro gli animali, si unisce l'adozione di misure normative a loro tutela talmente inadeguate, da violare i principi etico-morali che governano l'attuale società e ben lontane dalla complessità che ca-

ratterizza quella che dovrebbe essere l'effettiva difesa giuridica di tali esseri. Ci si riferisce, in particolare, all'evidente inadeguatezza delle pene previste per i reati più gravi in loro danno, come l'uccisione e il maltrattamento. Nello specifico, l'articolo 544-*bis* del codice penale per il reato di «Uccisione di animali» prevede che «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni», mentre, il successivo articolo 544-*ter* per il reato di «Maltrattamento di animali» dispone che «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro». Ebbene, nonostante l'estrema gravità di tali condotte il legislatore non ha garantito un adeguato e proporzionato livello di deterrenza. Ciò è evidente se si considera che tali reati sono puniti con misure meno severe del reato di furto di un bene mobile, per il quale è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Di contro, l'uccisione ingiustificata e crudele di un animale andrebbe punita nella medesima misura dell'omicidio colposo, considerando che ciò che si censura è la violenza sugli animali, nonché gravi condotte che preannunciano la pericolosità di chi le pone in essere anche per l'uomo. Ed ancora, sussistono abusi sugli animali, che sebbene non consentano l'imputazione per i delitti di cui al libro secondo, titolo IX-*bis*, del codice penale, restano condotte gravi e deprecabili. Si tratta della fattispecie di cui all'articolo 727 del codice penale, che punisce l'abbandono di

animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, nonché la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Anche tali condotte, punite con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, non sono perseguite efficacemente in considerazione della brutalità dei comportamenti condannati.

Si ricorda che il riconoscimento degli animali quali esseri portatori di diritti è uno dei capisaldi della politica dell'Unione europea che ha visto due traguardi essenziali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel testo previsto dal trattato di Lisbona, entrato in vigore dallo dicembre 2009) il quale, all'articolo 13, prevede che: «(...) l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)». Il presente disegno di legge, pertanto, intende rimediare a taluni limiti della normativa in materia prevedendo all'articolo 1 la modifica della rubrica del titolo IX-*bis* del codice penale, che, come predetto, nel regolare i delitti contro gli animali, non fa riferimento alla loro diretta tutela ma alla tutela del sentimento dell'uomo per gli animali. Agli articoli 2 e 3 si prevede, invece, la modifica degli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e dell'articolo 727 del codice penale, aumentando la deterrenza delle pene, al fine di reprimere con maggiore efficacia i reati ivi previsti in danno agli animali.

Auspico una celere approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo IX-bis del codice penale)

1. Al libro secondo del codice penale, la rubrica del titolo IX-bis è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti «da sei mesi a cinque anni»;

b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque mesi a tre anni o con la multa da 10.000 a 40.000 euro».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 727 del codice penale)

1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni e sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro».